

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA

PROV. DI TRAPANI

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10/03/1988

ART.1

La riscossione dei canoni sia dell'abbonamento che dei superi viene effettuato a mezzo versamento sul c/c/ n. intestato a TESORERIA DEL COMUNE DI CALATAFIMI.

La riscossione potrà avvenire anche con versamenti diretti in tesoreria; tale modalità, straordinaria, è consentita solo nei casi di riscossione forzata per mancato versamento nei termini prescritti. I bolli di quietanza e le spese di esazione sono a carico dell'utente.

ART.2

La concessione di acqua potabile per stabili dovrà essere richiesta su apposito modulo fornito dal Comune e conclusa mediante contratto. Per ogni stabile distinto da un numero civico è necessaria una separata domanda. Le spese relative sono a carico dell'utente.

In caso di stabili comuni o di proprietà promiscua le convenzioni di utenza d'acqua saranno firmate dalla proprietà del capo condominio saranno obbligatorie anche per tutti gli altri comproprietari ai sensi dell'art. 1108 del Codice Civile.

Nella domanda si dovrà chiaramente indicare il numero delle famiglie utenti aggregate allo stabile per il quale si chiede la fornitura di acqua.

Nel caso di successive variazioni è obbligatoria la denuncia entri un mese dell'avvenuta variante.

Per le inesatte, mancate o false denunce saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art.29.

ART.3

L'acqua viene di regola somministrata alla case fronteggianti vie e spazi pubblici provvisti di condotta e viene di massima accordata al proprietario che la potrà estendere ai propri inquilini.

L'allacciamento potrà essere concesso anche per scopi diversi.

Entrambi(proprietario e inquilino) sono solidamente responsabili dei canoni da pagarsi al Comune.

ART.4

Per ogni allacciamento alla rete di distribuzione l'utente dovrà versare un diritto fisso secondo l'allegata tabella B. Saranno inoltre a carico dell'utente le spese di allacciamento il cui importo deve essere versato

secondo preventivo stilato dall'U.T. adoperando l'elenco prezzi reg/le dei lavori dell' ass/to ai lavori pubblici vigente al momento e per le voci non previste i prezzi di mercato. A consuntivo si richiederà il saldo delle spese o si restituiranno le somme in esubero.

Tutto l'impianto fino al contatore ed al rubinetto d'arresto ancorché pagato dall'utente resta di assoluta proprietà dell'Amm/ne Com/le.

ART.5

La concessione ha la durata di anni uno a partire dal 1 gennaio e se avrà principio nel corso dell'anno la durata corrispondente alle frazioni dell'anno in corso.

Essa sarà poi prorogata tacitamente di anno in anno a meno che una delle parti non dia disdetta prima del 30 settembre di ciascun anno.

ART.6

In qualunque caso il trapasso dello stabile o dei locali cui si riferisce la concessione di acqua potabile sia l'abbonato che cessa sia quello che intende subentrare dovranno darne immediato avviso all'Amm/ne al fine di stipulare un nuovo contratto in relazione alla tabella "A" allegata al presente regolamento.

Le spese di bolli e tasse relative all'abbonamento o trapasso ed i relativi diritti saranno a carico dell'abbonato subentrante.

ART.7

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 nel caso di demolizione di fabbricati o di cessazione di esercizio, verrà concessa la risoluzione del contratto, purché venga dato il preavviso di un mese, l'allacciamento di conseguenza verrà rimosso secondo quanto previsto dal personale comunale a spese dell'utente cessante.

Le derivazioni disdette o comunque non funzionanti per oltre un anno, saranno considerate come nuove qualora venissero ripristinate e quindi soggette alle prescrizioni dell'art 4.

Nel Caso in cui non fossero osservati i termini di cui al I° comma del presente articolo, l'utente dovrà pagare le quote fissate dalle tabelle allegate "A" fino alla risoluzione del contratto.

ART.8

L'Amm/ne Com/le non assume responsabilità alcuna per le interruzioni di fornitura o per diminuzioni della pressione d'acqua da essa fornita pur impegnandosi a fare quanto possibile per la rimozione sollecitata delle cause che provocano l'irregolare fornitura.

ART. 9

L'acqua fornita ad uno stabile deve essere consumata esclusivamente dalla famiglie che vi abitano e per la destinazione cui si fa riferimento nel contratto di fornitura.

E' quindi vietato ad ogni concessionario di farsi a sua volta concedente dell'acqua ai proprietari o inquilini di altri stabili o anche di estendere il servizio ad altri edifici di sua proprietà quando non siano compresi nella domanda di abbonamento.

Sono ammesse deroghe in via del tutto eccezionale su richieste presentate dall'Amm/ne Com/le.

Qualora lo stabile venga ceduto in parte, il proprietario rimasto senza derivazione diretta dalla tubazione stradale, dovrà rivolgere all'Amm/ne una domanda di nuova presa provvedendo al versamento dei diritti di cui all'art.4.

Art.10

La somministrazione di acqua viene fatta a deflusso libero misurata da contatore.

Sono fatte a bocca libera le erogazioni di acqua per servizio di estinzione di incendi.

ART.11

Il pagamento sarà fatto per la quantità letta secondo gli scaglionamenti della tabella "A".

Nel caso di forniture con misurazione di un contatore per più famiglie, il canone sarà corrisposto dal responsabile del condominio.

ART.12

A Enti pubblici e alle convivenze legalmente costituite i quantitativi di cui alla tabella "A" allegata sono assegnati equiparando ad unità appartamento o nucleo familiare il numero convenzionale ottenuto dividendo il numero delle presenze medie giornaliere per cinque.

Il numero così ottenuto equivale ad un ipotetico complesso di nuclei familiari.

Gli istituti che svolgono attività socio assistenziali senza scopo di lucro al canone di cui alla tabella "A" viene ridotto al 90%.

ART.13

In caso di ritardo del pagamento del diritto di utenza verrà applicata la mora convenzionale del 6% sull'importo della bolletta insoluta.

Perdurando il ritardo di pagamento dei canoni acquedottistici oltre un mese dalla scadenza prevista, l'Amm/ne comunale può iniziare la procedura di recupero coattivo secondo le norme previste dal R.D. 14/04/1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.14

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere la somministrazione dell'acqua dopo un secondo infruttuato preavviso notificato nei termini di legge.

Nel caso di richiesta di riattivazione del servizio l'utente dovrà dimostrare d'aver pagato le somme arretrate dovute per canoni acquedottistici nonché le more maturate sugli stessi, le spese necessarie per le opere di riallaccio, nonché la sanzione di € 50.000.

ART.15

Le opere di derivazione della condotta principale stradale sino al contatore e le diramazioni secondarie prima del contatore, anche in sede di strade private, vengono eseguite esclusivamente dall'incaricato comunale a spese dell'Amm/ne in conformità ai disposti dell'art.4.

Nel caso in cui la derivazione necessaria per uno stabile debba essere eseguita in sede di strada privata o di accesso legale o convenzionale

stabiliti attraverso proprietà di terzi, il richiedente interessato dovrà presentare una dichiarazione di concessione irrevocabile sottoscritta dai proprietari dei fondi serventi.

ART.16

Quando la casa delimita la sede stradale, il contatore verrà collocato in una adeguata nicchia, da costruirsi dall'utente, di facile accesso e che riceva luce direttamente dall'esterno, le dimensioni saranno disciplinate con ordinanza Sindacale.

È fatto obbligo all'utente di tenere sgombro il contatore da ogni impedimento che vietasse una comoda e facile lettura del medesimo. Nel caso ciò non si verificasse o la posizione venga ritenuta dall'Ufficio Tecnico Comunale non idonea, è fatto obbligo lo spostamento a carico dell'utente nella posizione dettata dal tecnico Comunale.

ART.17

L'abbonato provvederà a che siano riparati dal gelo e dalle manomissioni il contatore e le tubazioni sino al medesimo che non siano su area pubblica ed in ogni caso egli sarà responsabile dei guasti arrecati alle tubazioni.

Nel caso di guasto l'utente segnalerà lo stesso con sollecitudine all'Amm/ne affinché questa possa provvedere. In caso di ripetuto guasto dovuto alla rottura del contatore per cause diverse, prima di riattivare il servizio, l'utente sarà tenuto, a propria cura e spese, a costruire una nuova nicchia per spostarvi il nuovo contatore.

Le relative spese faranno carico all'utente.

È vietato al personale comunale addetto alla manutenzione dell'acquedotto di sostituire il contatore prima dell'esecuzione di tali opere.

In caso di rifiuto da parte dell'utente, si provvederà a sigillare l'impianto di fornitura dell'acqua fino a quando non siano eseguiti i lavori.

L'utente ha diritto di richiedere lo spostamento del contatore dell'acqua compilando appositi moduli forniti dal Comune; lo spostamento potrà avvenire solo su autorizzazione scritta dall'Amm/ne Com/le previo parere favorevole dell'Uff. Acquedotto; i lavori potranno esser eseguiti solo dal personale comunale e posti a totale carico del richiedente.

Le spese per riparazioni diverse che si rendessero necessarie alle tubazioni delle prese private, sono a carico del Comune se eseguite sulla sede stradale; e comunque fino al contatore. L'utente che richiede l'intervento dell'addetto comunale per guasti che si rilevano di sua

competenza o causati da difetti dell'impianto privato a discapito di quello comunale, dovrà pagare il costo dell'intervento.

ART.18

I contatori che servono per la misurazione sono forniti esclusivamente dal Comune.

La loro fornitura, nonché la loro manutenzione verrà fatta a cure e spese del Comune.

L'utente è tenuto a corrispondere al Comune una quota annuale d'utenza determinata in conformità della tabella "A" allegata.

ART.19

I contatori vengono messi in opera provati e sigillati dal personale incaricato dal Comune.

In caso di constatazione che il piombo ho il contatore sia stato manomesso o spostato, sarà comminata una multa da € 100.000 a € 200.000 a carico dell'utente e dell'impiantista che a abusivamente eseguito i lavori, oltre al consumo dell'acqua.

In caso di recidiva, la detta multa sarà triplicata e l'Amm/ne potrà sospendere immediatamente la somministrazione dell'acqua deferendo l'utente all'Autorità Giudiziaria.

In caso di rottura o di inefficienza del contatore il consumo quadrimestrale verrà stabilito nella misura corrispondente alla media delle erogazioni fatte durante l'ultimo biennio.

ART.20

L'Amm/ne ha sempre la facoltà di cambiare il contatore quando ne reavvisa la necessità senza obbligo di preavviso; come di obbligare l'utente a modificare la posizione dello stesso.

ART.21

Nel caso in cui l'abbonato ritenesse erronee le indicazioni del contatore, l'Amm/ne, dietro regolare richieste dell'utente stesso e proverà l'apparecchio verificandone l'esattezza in contraddittorio col consumatore.

Nel caso di constatata verifica di quanto lamentato, il Comune a proprie spese provvederà alla sostituzione del medesimo, in caso contrario

l'utente dovrà rimborsare al comune tutte le spese inerenti e conseguenti la verifica.

Gli utenti non potranno reclamare alcune indennità o riduzione di pagamento nel di interruzione causata da guasti o rotture alle opere di presa o alla canalizzazione stradale o per riparazioni alle fognature o per difetto d'acqua per un periodo inferiore a due mesi.

ART.22

L'utente prima dell' apertura del collegamento alla rete idrica dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a)installazione di un rubinetto di arresto dopo il contatore;
- b)la distribuzione dovrà essere effettuata a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni igieniche;
- c)gli abbonati che hanno un proprio impianto di estrazione o sollevamento d'acqua dovranno a proprie spese fare inserire dal Comune una valvola di ritegno subito dopo il contatore. Tale valvola verrà verificata e piombata dagli incaricati comunali.

ART.23

Ogni utente può, con apposita domanda ed assumendo a proprio carico le relative spese, ottenere una speciale derivazione per le bocche da incendio all'interno della sua proprietà purché le dimensioni e le condizioni della condotta stradale più vicina alla proprietà dell'utente lo consentano.

Alla domanda presentata dall'utente dovrà essere allegata una documentazione idonea a consentire alla Amm/ne comunale un controllo di merito sull'impianto privato, e rispondenza tecnica e legislativa dello stesso.

Conseguentemente l'Amm/ne comunale potrà fare apportare tutte quelle modifiche atte a migliorare tecnicamente l'ipianto antincendio, a far si che lo stesso sia predisposto per un agevole controllo e adeguarlo a norme, disposizioni o ogni altro documento emesso dagli organi competenti(VV.FF.).L'utente dovrà inoltre richiedere l'intervento dei VV.FF. o chi per essi per una verifica finale dell'impianto, per ottenere il prescritto certificato.

ART.24

La valvola di sicurezza della bocca da incendio dovrà essere piombata con suggello dell'Amm/ne dovendo l'abbonato valersene solo nei casi di incendio sotto comminatoria per la rottura ingiustificata del suggello di una sanzione da € 25.000 a € 100.000 per ogni bocca senza pregiudizio dell'azione conseguente ai danni derivanti e con l'obbligo di pagamento forfettario dell'acqua consumata.

ART.25

Le prese d'acqua per le bocche da incendio e le inerenti derivazioni dovranno essere isolate e indipendenti da ogni altra.

L'impianto antincendio, di norma consentito a bocca libera, dovrà avere la derivazione principale in un pozzetto nel quale viene installato il contatore, per la misura dei consumi di acqua per gli altri usi.

Il pozzetto dovrà avere le dimensioni in precedenza concordate con l'Ufficio acquedotto comunale.

Le bocche antincendio dovranno essere sempre ben visibili e di facile accesso all'incaricato comunale per i prescritti controlli periodici.

ART.26

Per ogni bocca da incendio consentita verrà corrisposto un canone nella misura stabilita dalla allegata tabella "A" oltre a quello inerente all'eventuale consumo d'acqua determinato nella tariffa in vigore.

ART.27

In caso d'incendio l'Amm/ne potrà sospendere la fornitura ai privati in tutto o in parte senza possibilità di richiesta di danni da parte dei privati utenti.

In caso di comprovata necessità causata da elevati consumi di acqua a fronte di insufficiente capacità di erogazione, il Sindaco con proprio provvedimento, può consentire la fornitura dell'acqua per uso terziario solamente in presenza di apposito impianto di riciclaggio messo in opera a cura e spese dell'utente interessato.

Copia degli elaborati tecnici e delle caratteristiche di tale impianto dovranno essere presentate al Comune -gestore dell'impianto idrico- per un parere preventivo e a comprova delle opere stesse.

Il provvedimento di cui al presente articolo potrà essere applicato nei confronti di quelle utenze terziarie che effettuino prelievi di acqua tali da compromettere il normale funzionamento della rete idrica.

In caso di comprovata necessità in funzione della capacità complessiva di erogazione dell'acquedotto comunale, il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà consentire la fornitura dell'acqua per uso terziario solamente in presenza di adeguati serbatoi di raccolta capaci di costituire la scorta di acqua corrente per il normale funzionamento e uso del complesso terziario nell'arco di 24 ore.

Il riempimento di detti serbatoi dovrà essere effettuato in orario notturno mediante applicazione immediatamente a valle del contatore di un'apparecchiatura che consente il prelievo di acqua nelle ore prestabilite dal Comune-gestore dell'impianto idrico-.

Tale apparecchiatura dovrà consentire l'applicazione di suggelli da parte del Comune e dovrà essere collocata in apposita nicchia di facile accesso agli incaricati comunali per i periodici controlli.

Tutti gli impianti di cui al presente articolo dovranno essere preventivamente autorizzati dal comune stesso, al quale l'utente dovrà presentare copia degli elaborati tecnici e delle relative caratteristiche, ancorché presentati al Comune per il parere della Commissione Edilizia e dovranno essere eseguiti ed installati a cura dell'utente interessato.

ART.28

L'Amm/ne si riserva il diritto di ispezionare a mezzo proprio incaricato e senza preavviso gli impianti e gli apparecchi destinati alla condotta e distribuzione d'acqua nelle case.

Nel caso la posizione del contatore, il pozzetto o le altre infrastrutture a tal riguardo, siano realizzate in maniera non idonea, l'utente ha l'obbligo immediato di eseguire le opere richieste dall'Ufficio acquedotto Comunale secondo gli Art. 16 e 17 e ripristinare entro un termine massimo di 15 gg.

L'utente provvederà a dare tempestivo il libero accesso agli incaricati per la verifica degli impianti e la lettura del contatore.

Le letture ai contatori verranno svolte in ragione di 1 ogni 4 mesi e quindi per un totale di n.3 letture annue.

La stessa periodicità verrà tenuta anche per l'ispezione agli impianti antincendio e per la verifica ai suggelli apposti dall'Amm/ne Com/le.

La fatturazione dei canoni avverrà ogni anno.

I dati relativi terranno quindi conto di tale cadenza.

I quadrimestri, quindi i periodi di lettura e di fatturazione, sono così distinti:

- a) 1 quadrimestre: periodo dal 1 gennaio al 30 aprile
- b) 2 quadrimestre periodo dal 1 maggio al 31 agosto
- c) 3 quadrimestre: periodo dal 1 settembre al 31 dicembre

Per ogni quadrimestre viene assunto un numero di giorni convenzionali pari a 120.

ART.29

Nei casi di frode o di gravi conseguenze per la mancata osservanza delle prescrizioni da parte dell'abbonato riguardante anche la costruzione dell'impianto o anche nel caso di recidiva o insolvenza, l'Amm/ne senza pregiudizio dell'azione giudiziaria conseguente potrà sospendere preavviso la somministrazione dell'acqua.

Per tutti i contravventori e per i casi in cui non siano applicabili le sanzioni speciali previste nel presente regolamento si procederà al termine delle vigenti leggi.

ART.30

Ogni reclamo o comunicazione da parte dell'utente deve essere presentata per iscritto alla Segreteria Comunale.

L'amministrazione non terrà in alcun conto le comunicazioni esperite verbalmente al personale dell'acquedotto.

ART.31

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare e di completare il presente regolamento con tutte quelle altre prescrizioni che riterrà necessarie ed opportune.

Tali eventuali diverse prescrizioni si intenderanno obbligatorie anche per coloro che sono immessi nell'utenza salvo il diritto loro riconosciuto di chiedere la risoluzione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione.

